



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 102/2009

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Corigliano Calabro:

- VISTA:** la propria ordinanza n. 07/2005 in data 17.02.2005, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Corigliano Calabro;
- VISTA:** la circolare n°16 prot. DEM/3/1823 in data 18.07.2002 del Ministero dei trasporti, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTA:** la nota prot. n. 1526 in data 10.02.2005 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Corigliano Calabro;
- VISTO:** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, relativo all'attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- RITENUTO:** opportuno aggiornare la disciplina del bunkeraggio nei porti del circondario marittimo di Corigliano Calabro, in modo da adeguarla alle mutate esigenze di sicurezza marittima e, quindi di modificare la citata ordinanza allo scopo di ottimizzare la disciplina in parola, assicurando una più diretta ed efficace informazione agli addetti alle operazioni di bunkeraggio e all'utenza portuale in genere;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

- ART. 1** E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Corigliano Calabro", che entra in vigore il **15 gennaio 2010** abrogando, in pari data, l'ordinanza n° 07/2005 in data 12.02.2005, citata nelle premesse e ogni altra disposizione in contrasto.
- ART. 2** Il citato Regolamento non si applica alle unità navali appartenenti alle Amministrazioni militari e di polizia che, per le operazioni di bunkeraggio, devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento, secondo propri regolamenti di servizio interni.
- ART. 3** I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato, ovvero reato, nonché, nelle fattispecie applicabili, ai sensi dell'art. 296 del decreto legislativo n° 205 in data 09.11.2007.
- ART. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze del sito www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it/

Corigliano Calabro, 29.12.2009

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo SENO

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CORIGLIANO CALABRO

TITOLO 1° BUNKERAGGIO CON AUTOBOTTE

ARTICOLO 1 - Autorizzazione

Per effettuare il bunkeraggio con autobotte il raccomandatario marittimo della nave da rifornire deve richiedere autorizzazione alla competente autorità marittima, utilizzando il fac-simile in allegato 1.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio alla nave a mezzo autobotte può avvenire, nei porti di:
 - Corigliano Calabro, presso le banchine n°1 e n°3;
 - Cariatì Marina, presso la banchina di riva;
2. Il rifornimento può essere di combustibile liquido o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C.
3. Le operazioni devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche;
 - nelle ore diurne o notturne con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e, se artificiale, con impianto conforme alle vigenti normative;
 - quando la nave da rifornire non compie operazioni commerciali;
 - con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di navi traghetto;
 - alla presenza di una squadra di almeno 2 unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dotata di automezzo antincendio, per il servizio di sorveglianza antincendio, nel caso di bunkeraggio superiore a 5 tonnellate;
 - per quantitativi non superiori a 30 tonnellate per autobotte.

ARTICOLO 3 – Autobotte rifornitrice

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate da società/ditte autorizzate, dall'Ente competente, ad operare nei porti del circondario marittimo di Corigliano Calabro
2. I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero dei trasporti e da quelle previste dalle vigenti normative per il trasporto delle merci pericolose su strada nonché quelle contenute nel D.M. 31.07.34 e successive modificazioni. Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati, conservati anche in copia sull'autobotte.
3. Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto.
4. Il conducente, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando il check list in allegato 2 che deve essere conservato a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibito

quando richiesto al personale delle capitanerie di porto.

Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il conducente deve disporre la sospensione delle operazioni, comunicando l'accaduto all'Autorità marittima.

5. L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicate alla capitaneria di porto di Corigliano Calabro dal conducente dall'autobotte, anche tramite il raccomandatario marittimo della nave, a mezzo telefono.
6. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.2007, la società deve comunicare alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile rifornito, con le modalità fissate dall'art. 295 comma 11 dello stesso decreto legislativo.

ARTICOLO 4 – Nave da rifornire

Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il comandante della nave deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando il check list in allegato 3 che deve essere conservato a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibito quando richiesto al personale delle capitanerie di porto.

Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il comandante della nave non deve iniziare le operazioni e, se già in corso, deve sospendere le stesse, comunicando l'accaduto all'Autorità marittima.

Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.2007, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, a seguito del rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione di combustibile ricevuto, con le modalità fissate dall'articolo 295, comma 11 dello stesso decreto legislativo.

TITOLO 2° BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

ARTICOLO 5 – Prescrizioni generali

1. Il bunkeraggio a mezzo di distributori fissi in banchina, può avvenire ad unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto e può essere di prodotti liquidi il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60° C. I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs n°32/98 in data 11.02.1998, in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, possono erogare anche prodotti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.
2. Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte delle autobotti, devono essere eseguite:
 - in assenza di avverse condizioni meteo marine accompagnate da scariche atmosferiche;
 - con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro, e se artificiale l'impianto deve essere conforme alle vigenti normative.

ARTICOLO 6 – Distributore fisso

1. L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di concessione demaniale marittima.
2. Per l'esercizio dell'attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessionario, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno, in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e dei

dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministero ambiente e della tutela e del territorio e del mare del 16.05.1996, e successivo regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori n°76 in data 20.01.1999, dello stesso Dicastero di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute. Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: "spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore".

3. Il concessionario del distributore durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore fisso, deve:
- impiegare manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso;
 - mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei VV.F. e, tenere pronti all'uso n°1 estintore a CO2 da Kg. 5 n°1 a polvere da Kg. 6 e n°2 secchi di sabbia;
 - mantenere, pronto all'uso panne/fogli assorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da bunkerare e la banchina;
 - delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento, sistemando anche più cartelli recanti la scritta "bunkeraggio/rifornimento in corso, vietato transitare, fumare e fare uso di fiamme libere";
 - effettuare continua vigilanza ai fini antincendio e antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione;
 - sospendere immediatamente le operazioni nel caso di pericoli di incendi e di inquinamenti o altri, informando immediatamente l'Autorità marittima.
 - Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.2007, la società deve comunicare alla capitaneria di porto di Corigliano Calabro, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile fornito, con le modalità fissate dall'art. 295 comma 11 dello stesso decreto legislativo".

ARTICOLO 7 – Unità navali da rifornire

1. Le unità navali devono mantenere i motori di propulsione spenti così anche ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico e non deve essere eseguita nessuna operazione che possa generare calore o scintille.
2. Il rifornimento deve essere effettuato con l'unità navale in banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
3. Le unità navali da rifornire hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di avviare il motore.
4. Durante il rifornimento gli equipaggi dell'unità devono adoperarsi per evitare ogni pericolo di incendio e inquinamento, informando immediatamente l'autorità marittima di ogni problema verificatesi.
5. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.2007, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, a seguito del rifornimento di combustibile deve conservare la documentazione ed un campione di combustibile ricevuto, con le modalità fissate dall'art. 295, comma 11 dello stesso decreto legislativo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - CORIGLIANO CALABRO**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO**

Il sottoscritto _____ in qualità di Agente raccomandatario marittimo della nave _____ ormeggiata alla banchina _____ del porto di Corigliano Calabro,

CHIEDE

in nome e per conto del comandante della nave sopra indicata, di autorizzare il bunkeraggio a mezzo bettolina/autobotte della società/ditta _____, di tonn. _____ alla banchina _____ del porto di Corigliano Calabro.

Al riguardo, comunica:

- che le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata presunta di circa _____ ore;
- che il sottoscritto e il comandante della nave sono a conoscenza dei contenuti del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio, approvato con ordinanza n.102/2009 in data 29/12/2009 di codesta capitaneria di porto ;
- di aver (qualora previsto) richiesto, con 2 giorni di anticipo, il servizio di sorveglianza da parte dei VV.F. di _____;
- che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del Titolo 2° del Regolamento delle operazioni di bunkeraggio e dell'ordinanza n.102/2009 in data 29/12/2009 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

Corigliano Calabro, _____

FIRMA

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA – CORIGLIANO CALABRO

AUTORIZZAZIONE N. _____ B/ _____

VISTA: la sopracitata istanza;

VISTA: la propria ordinanza n.102/2009 in data 29/12/2009.

AUTORIZZA QUANTO SOPRA RICHIESTO

Corigliano Calabro, _____

CHECK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO - AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ autista dell'autobotte della
società/ditta _____ dichiara di aver iniziato il bunkeraggio alla nave
_____ il giorno _____ alle ore _____ e di:

1.	conoscere il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio Nei porti del circondario marittimo di Corigliano Calabro approvato con l'ordinanza n°102/2009 in data 29/12/2009 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso	NO ☐ SI ☐
2.	aver concordato con l'Ufficiale responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio della nave da rifornire la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza nonché instaurato un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
3.	aver transennato la zona a terra per un raggio di 20 metri segnalato con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE" e verificato che nella predetta area non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore	NO ☐ SI ☐
4.	aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso	NO ☐ SI ☐
5.	aver verificato che le tubazioni di carico sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge	NO ☐ SI ☐
6.	aver verificato che tra l'autobotte e la nave da rifornire è stata stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa	NO ☐ SI ☐
7.	aver posizionato nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento	NO ☐ SI ☐

Corigliano Calabro li _____ ore _____

FIRMA

CHECK LIST OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO - NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ comandante della nave _____
designa quale responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio nel porto di
Corigliano Calabro il giorno _____ il _____ Ufficiale e dichiara:

1.	conoscere il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nei porti del circondario marittimo di Corigliano Calabro approvato con l'ordinanza n. 102/2009 in data 29/12/2009 della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro e di aver verificato l'attuazione delle	NO ☐ SI ☐
2.	che l'Ufficiale responsabile della direzione delle operazioni seguirà personalmente il bunkeraggio, assicurando il corretto andamento delle stesse ed effettuando le necessarie verifiche, in particolare ai fini dell'antincendio e antinquinamento	NO ☐ SI ☐
3.	di aver innalzato il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno	NO ☐ SI ☐
4.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte un continuo contatto	NO ☐ SI ☐
5.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte rifornitrice la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza	NO ☐ SI ☐
6.	che la nave non sta effettuando e non effettuerà operazioni commerciali durante le operazioni di bunkeraggio	NO ☐ SI ☐
7.	di aver verificato che esiste la equipotenzialità elettrica con l'autobotte	NO ☐ SI ☐
8.	che a bordo della nave non sono in corso lavori che possano generare scintille o calore	NO ☐ SI ☐
9.	che le operazioni di bunkeraggio avverranno esclusivamente con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di nave traghetto	NO ☐ SI ☐
10.	di aver approntato i mezzi antincendio e il preposto personale di bordo per intervenire in caso di emergenza	NO ☐ SI ☐
11.	che durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave resteranno chiusi	NO ☐ SI ☐

Corigliano Calabro li _____ ore _____

FIRMA
